

## A.S. 1385

### Articolo 3

#### Emendamento

**3.5000**

**Finocchiaro, relatrice**

*All'articolo 3, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alla lettera a), premettere le seguenti:*

0a) salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 100 collegi plurinominali. La circoscrizione Molise è costituita in un unico collegio plurinominale;

0a-bis) i collegi plurinominali sono istituiti in ciascuna circoscrizione in numero determinato con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti in proporzione al numero di seggi ad essa assegnati secondo la ripartizione effettuata ai sensi dell'articolo 56 della Costituzione. La popolazione media di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il venti per cento in eccesso o in difetto;

*2) invertire l'ordine della lettera a) e della lettera b);*

*3) dopo la lettera b), inserire la seguente:*

b-bis) qualora non sia altrimenti possibile rispettare il criterio della continuità territoriale di cui alla lettera a), il territorio del collegio può essere determinato anche in deroga al principio dell'accorpamento dei territori dei collegi uninominali stabiliti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 e, in subordine, al criterio direttivo di cui alla lettera b) riferito all'estensione territoriale della provincia;

*4) sopprimere la lettera e).*

IL RELATORE